



Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali

Via Mantova, 16 – 38122 Trento

P +39 0461 497700

F +39 0461 497757

@ serv.autvalamb@provincia.tn.it

@ serv.autvalamb@pec.provincia.tn.it

SPETTABILI

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

ORDINI PROFESSIONALI

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE

FEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE

LORO SEDI

S158/2018 fascicolo 17.4-2010-32

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 03.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: attività di recupero relative alla cessazione della qualifica di rifiuto (*End of Waste*).
Sentenza n. 1229 del 28 febbraio 2018 la IV Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato.

In relazione alle autorizzazioni per il recupero dei rifiuti rilasciate ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con cui sono state autorizzate attività di recupero di rifiuti (R3, R4 e R5) volte alla produzione di materie prime e/o prodotti in applicazione dell'articolo 184-ter del medesimo decreto legislativo, rappresentiamo quanto di seguito riportato.

Con la sentenza n. 1229 del 28 febbraio 2018, allegata alla presente nota, la IV Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato ha effettuato una puntuale ricostruzione della normativa relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto (*End of Waste*) ed è giunta alla conclusione che il potere di determinare tale *End of Waste* compete solo allo Stato o ai regolamenti dell'Unione europea e non anche, mediante le singole autorizzazioni, alle Regioni/Province Autonome.

In particolare, secondo il Consiglio di Stato l'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006, relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto, prevede che “*in assenza di criteri comunitari*” sia lo Stato a dover individuare “*specifiche tipologie di rifiuto*” per stabilire “*se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e considerando i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto*”; pertanto non vi è nessun riferimento alla possibilità di un intervento regionale o provinciale per poter stabilire in sede autorizzatoria la cessazione della qualifica di rifiuto. Nella sentenza si legge infatti che “*un potere di declassificazione ex novo in sede di rilascio di nuove autorizzazioni*” non “*potrebbe essere ritenuto conforme al quadro normativo di livello comunitario e costituzionale*”.

Pertanto, in attesa che lo Stato dia eventuali disposizioni in merito, tutte le Regioni e le Province italiane hanno deciso, in via cautelativa, **di non rilasciare nuove autorizzazioni, modifiche e rinnovi relative alla cessazione della qualifica di rifiuto, che riguardano i rifiuti per i quali non è stabilito l'End of Waste in normative comunitarie o statali.**

A breve sarà sul sito istituzionale dello scrivente Servizio <http://www.valutazioneambientale.provincia.tn.it/> un'apposita sezione nella voce "Autorizzazioni ambientali", in cui saranno riportate tutte le normative comunitarie o statali che disciplinano la cessazione della qualifica di rifiuto.

Nel chiederVi cortesemente di dare la più ampia diffusione possibile della presente circolare, restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo distinti saluti.

IL DIRIGENTE
- ing. Giancarlo Anderle -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

FC-MP/om

*Per informazioni:
ing. Federico Conci - geom. Mauro Pisoni
tel 0461/497745 - fax 0461/497757
e mail federico.conci@provincia.tn.it
e mail mauro.pisoni@provincia.tn.it*

Allegato: c.s.